




	Contratto di rete*	Consorzio	ATI / RTI
 Oggetto	<p>Contratto plurilaterale con cui le imprese possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collaborare, ovvero, - scambiarsi informazioni e prestazioni, ovvero, - esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale. <p>La rete può riguardare ambiti più ampi rispetto alle fasi dell'attività di impresa.</p> <p>Le attività da svolgere con il contratto di rete costituiscono il PROGRAMMA COMUNE.</p> <p>Può concorrere alle gare di appalto (d.lgs. 50/2016, artt. 45, co. 2, lett. f) e 48, co. 14).</p>	<p>Organizzazione comune per lo svolgimento di determinate FASI delle imprese.</p>	<p>Associazione temporanea tra imprese per poter far fronte un'esigenza / attività puntuale.</p>
 Forma del contratto e adesione	<p>Atto pubblico o scrittura privata autenticata. Atto firmato digitalmente ex art. 24 o 25 C.A.D. (D. Lgs. n. 82/2005)</p> <p>Aperto all'adesione successiva di altre imprese</p>	<p>Atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p> <p>Aperto all'adesione successiva di altre imprese.</p>	<p>Il mandato all'impresa mandataria deve risultare da scrittura privata autenticata (art. 48, co. 13, d.lgs. 50/2016)</p> <p>Partecipazione limitata ai soli aderenti e attribuzioni ripartite in base alle specifiche competenze</p>
 Elementi organizzativi	<p>L'istituzione degli elementi organizzativi (Fondo patrimoniale comune e Organo comune) è rimessa alla determinazione delle parti contraenti.</p> <p>Da un'iniziale configurazione senza elementi organizzativi si può passare ad una forma dotata di elementi organizzativi.</p>	<p>Contributi patrimoniali e organi consortili sono elementi costitutivi</p>	<p>Mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito, irrevocabile conferito a una delle imprese partecipanti quale mandataria</p>
 Responsabilità	<p>Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli art. 2614 e 2615, comma 2, c.c.</p> <p>In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'Organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo comune.</p>	<p>Limitata al fondo consortile per le obbligazioni assunte in nome del consorzio.</p> <p>Per le obbligazioni assunte dagli Organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile.</p> <p>In caso di insolvenza nei rapporti tra consorziati, il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione alle rispettive quote.</p>	<p>Solidale nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e fornitori, nelle ATI orizzontali.</p> <p>Nelle ATI verticali, per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa mandataria.</p>
 Durata	<p>Durata prestabilita e rinnovabile in base alla volontà dei contraenti</p>	<p>Durata prestabilita (in mancanza di previsione la durata è decennale)</p>	<p>Sino al completamento dello specifico lavoro per cui le imprese si sono associate.</p>
 Pubblicità	<p>Obbligo di iscrizione al Registro Imprese nella sezione in cui è iscritta ciascuna impresa (medesimo obbligo anche in caso di nuove adesioni).</p> <p>Se la rete acquista soggettività giuridica, la rete si iscrive in un'apposita posizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede</p>	<p>Obbligo di iscrizione a Registro Imprese e deposito situazione patrimoniale per consorzi con attività esterna</p>	<p>Nessun obbligo pubblicitario</p>
 Altre differenze	<p>La determinazione di obiettivi strategici differenzia il contratto di rete da altri strumenti contrattuali di aggregazione (franchising, subforniture).</p> <p>Protagoniste della rete sono le imprese, le quali, con il contratto di rete, condividono un programma e degli obiettivi pur mantenendo la propria autonomia.</p> <p>Il contratto di rete può essere strumento trasversale, con cui si possono aggregare imprese appartenenti a settori diversi, di dimensioni diverse</p>	<p>È l'organizzazione che agisce e funge da protagonista.</p> <p>Il consorzio solitamente aggrega imprese dello stesso settore.</p>	<p>Spesso le imprese riunite in un'ATI sono complementari per tipologia di attività che svolgono, di servizio che rendono o per dimensione.</p>

*Le caratteristiche sopradescritte concernono i contratti di rete di natura meramente contrattuale.